



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri: Grazia, Valdegamberi, Peraro,

STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

STATUTO DELLA REGIONE DEL VENETO

Relazione:

Il Veneto, una tra le regioni italiane più importanti, più sviluppate e che maggiormente ha manifestato negli ultimi anni il desiderio di rivendicare, legittimamente, il suo diritto alla autonomia, si trova, contrariamente a quasi tutte le altre realtà regionali, a non aver ancora approvato il suo nuovo Statuto.

Sono oramai trascorse invano due legislature, la settima e l'ottava, ed appare necessario che questa nona legislatura, nata sotto il segno di un forte cambiamento politico, determini una decisa svolta nell'approvazione della propria "carta costituzionale". E' pur vero che lo Statuto esistente e definito negli anni iniziali dell'esperienza regionale è stato così ben scritto da rimanere, per lo più nella parte dei principi, assolutamente attuale a riconoscimento dello sforzo di condivisione e della passione politica e civile che animava i costituenti regionali dell'epoca.

Lo Statuto deve saper interpretare, nel rispetto della Costituzione, le esigenze e le necessità del popolo veneto tenendone presente la propria storia, le tradizioni, le radici ed anche i virtuosi percorsi di crescita e sviluppo realizzati in questi quarant'anni di Regione.

Abbiamo voluto con questa proposta statutaria riprendere per buona parte il lavoro svolto e la fatica realizzata in questi ultimi anni poiché riteniamo che il confronto e le riflessioni fatte abbiano portato, in particolare sulla questione dell'autonomia regionale, ad una sorta di condivisione politica che dovrebbe essere alla base di un rinnovato spirito costituente da parte di tutti i soggetti chiamati ad esprimersi in merito.

La proposta di Statuto ribadisce che la Regione Veneto è una comunità autonoma fondata sulla centralità e sulla dignità della persona umana, sui diritti e le libertà che a questa ineriscono, sullo stato di diritto, sui principi di democrazia, di sussidiarietà, di solidarietà nazionale e internazionale, di pari opportunità dell'uomo e della donna. Inoltre nella rigorosa fedeltà alla laicità delle istituzioni questa proposta di Statuto recepisce pienamente il principio dell'appartenenza del Veneto alle radici cristiane non solo in senso storico – culturale, ma anche etico – spirituale. Questa appartenenza non ha solo un significato storico, ma ispira anche precise disposizioni statutarie in materia di persona umana (art. 2 c. 1), vita (art. 5 c. 1), famiglia (art. 5 c.2), parità scolastica (art. 5 c. 5), solidarietà, sussidiarietà (art. 7 c.3), terzo settore (art. 6 c. 3), rapporto tra la Regione e le confessioni religiose (art. 2 c. 4 e art. 4).6 c. 3), rapporto tra la Regione e le confessioni religiose (art. 2 c. 4 e art. 4 c. 6)

Al doveroso riconoscimento dell'autonomia regionale corrisponde inoltre il pieno riconoscimento dell'autonomia degli Enti Locali e delle Autonomie funzionali sia alla luce delle recenti modifiche costituzionali ma anche a significare un nuovo impegno dell'ente regionale a favore del trasferimento di funzioni e di competenze in una logica di sussidiarietà tra Istituzioni locali che sappiano garantire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema pubblico nei confronti dei cittadini e di tutti i soggetti privati.

Ulteriore principio espresso dallo Statuto è la democraticità e la trasparenza nel rapporto tra la Regione e i cittadini nell'ottica di rispondere in senso dinamico, efficace, tempestivo e moderno alla domanda di partecipazione della comunità regionale, sempre nell'ottica di dare un servizio rispettoso dei diritti e delle attese dei cittadini.

Altro fondamentale criterio ispiratore dello Statuto è la configurazione di ruoli definiti di responsabilità tra gli organi della Regione, con una precisa delimitazione dei ruoli e dei compiti, privilegiando, sulla base dell'indirizzo costituzionale, la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

L'importanza che in seguito a questa scelta viene ad avere il Presidente della Giunta regionale, è bilanciata da un ruolo forte del Consiglio regionale, titolare di competenze di legislazione, indirizzo e controllo e, in quanto organo della rappresentanza democratica regionale, punto di riferimento privilegiato del sistema delle autonomie funzionali e territoriali e delle formazioni sociali e inoltre titolare del potere regolamentare salva esplicita attribuzione alla Giunta regionale di tale potere in relazione a casi determinati dalla legge regionale.

La proposta di Statuto si compone dunque di sessantuno articoli, suddivisi in sette parti.

La Parte I elenca al Titolo I i principi generali ai quali s'ispira lo Statuto, come afferma l'Art 2 al Comma 3, riconoscendo la persona umana come fondamento della comunità regionale, comunità che ispira ogni azione al riconoscimento ed al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali ed inalienabili dell'uomo, al Titolo II vengono elencati i diritti, intesi in senso lato, che la Regione intende particolarmente tutelare, come ribadito dall'Articolo 4 che afferma che la regione, in conformità alle radici cristiane della propria tradizione storico-culturale e identità etico-spirituale, ispira la propria azione ai principi di eguaglianza e solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza cultura e religione e aderisce ai principi di libertà di scienza, di pensiero e di laicità.

La Parte II fornisce un quadro delle diverse forme di cittadinanza, delineando le forme di partecipazione al processo democratico, anche di democrazia diretta, e disegna il sistema delle autonomie del Veneto, all'interno di questo quadro, il principio di sussidiarietà, è riaffermato esplicitamente all'articolo 16, che sancisce il principio secondo cui la Regione esercita le sole funzioni di programmazione e controllo e i poteri sostitutivi per ritardi e inadempienze, ma di norma tutti i compiti e le funzioni amministrative sono assegnati ai Comuni e agli altri enti locali in forma singola o associata, assicurandone le relative risorse, sempre all'interno di questa Parte, viene inoltre prevista l'importante novità del riconoscimento nell'Art 17 della specificità della Provincia di Belluno e di tutto il territorio montano veneto per le sue peculiarità e per il fatto di ritrovarsi a ridosso dei territori privilegiati delle Province e/o delle Regioni a Statuto speciale.

La Parte III disciplina la Regione come persona giuridica, detta regole generali per la sua azione amministrativa, ne elenca le funzioni, gli organi di governo e la loro competenza, con l'importante novità della diminuzione del numero dei consiglieri regionali che all'Art 26 viene portato da 60 a 48.

La Parte IV regola la funzione legislativa, e chi la esercita, definendo i termini dell'iniziativa legislativa e del procedimento legislativo.

La Parte V al Titolo I disciplina l'autonomia contabile della Regione, al Titolo II delinea la sua organizzazione, sia dettando dei principi generali, sia prevedendo espressamente la possibilità di istituire agenzie ed enti regionali e di partecipare a società. ove lo ritenga necessario

La Parte VI introduce un'importante novità, introducendo la Commissione di garanzia statutaria, e prevede le figure del Difensore civico e del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Parte VII riguarda le disposizioni finali e transitorie

Parte I – Principi e diritti

TITOLO I - Principi

Art. 1 - La Regione Veneto.

1. Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'Unione europea.
2. Il Veneto è costituito dai territori delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e dei Comuni in esse compresi.
3. La Regione, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendone la continuità di rapporto e di pensiero.
4. Il capoluogo della Regione è Venezia le cui funzioni di città metropolitana sono disciplinate dalla legge.
5. La Regione ha bandiera, gonfalone e stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 2 – Identità veneta.

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.
2. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica e culturale del popolo veneto, valorizza e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.
3. La Regione ispira la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione in conformità alle radici cristiane della propria tradizione storico – culturale e identità etico - spirituale. Aderisce ai principi di libertà di scienza e di pensiero e di laicità

Art. 3 - Autonomia della Regione e degli enti locali.

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa perseguendo la piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.
2. La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.
3. La Regione, secondo il principio di leale collaborazione persegue, nelle forme previste dalla Costituzione, il rafforzamento e l'estensione delle competenze legislative, amministrative e finanziarie anche attraverso il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia.
4. La Regione valorizza la collaborazione con altre Regioni anche interne ad altri Stati, con particolare attenzione a quelle transfrontaliere, e stipula con esse intese.

TITOLO II - Diritti

Art. 4 - Principi generali.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto comunitario e internazionale. A tal fine riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.

2. La Regione ha per fine l'affermazione della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

3. La Regione, in relazione alla propria identità promuove processi di partecipazione e di integrazione nei diritti e nei doveri, rifiutando pregiudizi e discriminazioni e considerando come valore fondamentale la pacifica convivenza dei popoli. L'integrazione nei diritti e nei doveri comporta il collegamento organico della promozione della persona, dei suoi legami comunitari con la realizzazione del bene comune.

4. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti alla vita sociale ed economica della comunità.

5. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

6. La Regione, nel rispetto delle diverse tradizioni e fedi religiose che sono presenti nel suo territorio, promuove i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose su materie di reciproco interesse nel rispetto del dettato costituzionale art. 117 comma II lett. c.

Art. 5 - Diritti fondamentali.

1. La Regione garantisce e valorizza il diritto alla vita in ogni sua fase.

2. La Regione riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia fondata sul matrimonio luogo naturale per la procreazione ed educazione dei figli, espressione privilegiata della solidarietà tra generazioni.

3. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna.

4. La Regione, riconosce e valorizza, sulla base del principio di sussidiarietà, la rilevanza pubblica dei servizi erogati a famiglie, associazioni e comunità, nel rispetto dell'identità e autonomia specifica di ogni soggetto.

5. La Regione opera per garantire e rendere effettivi il diritto alla libertà di studio e il diritto alla formazione permanente.

6. La Regione riconosce la centralità e l'autonomia dell'università, valorizza la ricerca, quali forze trainanti delle proprie comunità. Riconosce la pluralità delle scelte educative e la parità scolastica effettiva dei diversi soggetti che operano nella società veneta.

7. La Regione favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto per l'esercizio della democrazia.

8. Promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società veneta degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie.

8 La Regione promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini.

Art. 6 - Diritto al lavoro, diritto del consumatore e funzione sociale dell'impresa..

1. La Regione riconosce la funzione sociale del lavoro e valorizza la funzione sociale dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità.

2. La Regione opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro. Valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva, tutela il lavoro in tutte le sue forme e sostiene la cooperazione.

3. La Regione riconosce e valorizza il ruolo del terzo settore per la sua capacità di coniugare l'efficienza con la solidarietà.

4 La Regione garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore.

Art. 7 - Diritto alla salute, principi di responsabilità e sussidiarietà.

1. La Regione assicura, secondo principi universalistici, il diritto alla salute e all'assistenza.

2. La Regione informa la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future. A tale scopo ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, alla salvaguardia dell'ambiente, favorendo gli istituti necessari e utili a tale scopo.

4 La Regione promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità.

Art. 8 - Patrimonio culturale.

1. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione e a diffonderne la conoscenza nel mondo.

2. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente veneto.

3. La Regione opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente attraverso un governo del territorio che considera l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna come beni e risorse comuni.

4 La Regione assicura il carattere pubblico dell'acqua anche a garanzia delle generazioni future.

5. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute, e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

Parte II – Cittadini, autonomie sociali e locali

TITOLO I - Cittadini, partecipazione e autonomie sociali

Art. 9 – Partecipazione.

1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

La Regione riconosce e favorisce il ruolo del volontariato sociale e del no-profit.

2. La Regione, allo scopo di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, assicura, anche mediante l'impiego di strumenti di democrazia partecipativa, nei modi stabiliti dalla legge, un'informazione ampia e diffusa in ordine alla propria attività.

3. La Regione valorizza le autonomie funzionali.

Art. 10 - Modalità di partecipazione.

1. Il popolo esercita l'iniziativa legislativa e regolamentare nelle forme previste dall'art. 49.

2. Chiunque può rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di atti di interesse generale.

3. Le petizioni rivolte al Consiglio regionale sono esaminate dalla Commissione competente entro sei mesi dalla loro ricezione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento; l'esito delle petizioni è comunicato agli interessati.

4. Gli altri organi regionali sono tenuti a comunicare annualmente al Consiglio il contenuto delle petizioni da essi ricevute e il loro esito.

5. Chiunque può far pervenire al Consiglio, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge, di regolamento o di atto di interesse generale in discussione. Il Regolamento definisce le modalità relative all'esame di tali osservazioni e proposte, garantendo comunque che esse siano adeguatamente esaminate e prese in considerazione nel corso dei lavori del Consiglio.

Art. 11 – Referendum.

1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.

2. La legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti assicurando un'adeguata attività di propaganda ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.

Art. 12 - Referendum abrogativo.

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto dal Presidente della Giunta regionale quando lo richiedano:

a) almeno quarantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

b) almeno venti consigli comunali purché rappresentino un decimo della popolazione regionale;

c) quattro consigli provinciali.

2. Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione: delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione; delle leggi o delle disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproductive di tali norme; delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni; dei regolamenti interni degli organi regionali. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi oggetti non omogenei.

5. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.

6. Non può essere presentata richiesta di referendum nei dodici mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi al suo insediamento. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio, i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio e sono indetti nuovamente entro sei mesi dal suo insediamento.

Art. 13 - Referendum consultivo.

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati. Può promuovere, altresì, referendum consultivi su proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o della Giunta regionale, incluse le iniziative regionali di leggi statali.

2. Il referendum consultivo può essere altresì indetto su richiesta di cittadini o di enti locali secondo quanto previsto dalla legge regionale.

3. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

4. Non è ammesso referendum consultivo negli stessi casi previsti dall'art. 12, comma 4.

Art. 14 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organo rappresentativo delle categorie produttive, delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni professionali, delle associazioni dei consumatori, del terzo settore, delle autonomie funzionali e della cooperazione.

2. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esercita l'iniziativa legislativa, nei limiti previsti dalla legge regionale, ed esprime parere obbligatorio: sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo; sulle proposte di piani e programmi regionali di carattere economico-

sociale. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro può formulare inoltre, a richiesta, proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale.

3. La legge regionale disciplina i criteri di composizione, le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Il Regolamento del Consiglio regionale disciplina i rapporti fra il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e il Consiglio regionale.

TITOLO II - Autonomie locali

Art. 15 - Enti locali.

1. La Regione è impegnata a valorizzare il principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale ed informa la propria attività al rispetto dell'autonomia dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, delle Città metropolitane e delle altre loro forme associative, applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità.

2. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di integrazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.

Art. 16 - Funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative sono conferite, con legge regionale, agli enti locali o alle loro forme associative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e sulla base di accordi stipulati nel Consiglio delle Autonomie locali o in altra sede di concertazione, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative di programmazione unitaria, potere sostitutivo in caso di ritardi, violazioni o inadempienze e potere di controllo.

2. La legge regionale di cui al comma 1 assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali, finanziarie e di personale che sono necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite. La legge regionale determina le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli enti conferitari tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei loro territori;
- b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei loro territori;
- c) della loro potenziale capacità fiscale.

3. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali in ordine alle funzioni amministrative loro conferite dalla Regione.

4. La Regione incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata o coordinata delle funzioni amministrative da parte degli enti locali e in particolare da parte dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate.

5. La Regione promuove e favorisce altresì le unioni e le fusioni dei Comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate.

Art. 17 - Territori montani.

1. La Regione riconosce e promuove la specificità dei suoi territori montani, prevedendo specifiche politiche di intervento e destinando risorse aggiuntive a loro favore.

2. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali il cui territorio sia in tutto o in parte montano.

3. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle comunità montane.

Art. 18 - Consiglio delle autonomie locali.

1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo rappresentativo degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il Consiglio è composto dai Presidenti di Provincia, dai Sindaci delle Città capoluogo e delle Città metropolitane e da una significativa rappresentanza dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni fino a quindicimila abitanti, di quelli superiori a quindicimila abitanti compresi quelli delle Città capoluogo e delle Città metropolitane, delle Comunità montane e dei Consigli provinciali. In ogni caso, il Consiglio non può superare il numero di cinquanta componenti.

3. La legge regionale disciplina le modalità e i criteri di composizione del Consiglio e la nomina dei componenti ispirandosi a criteri di rappresentanza territoriale; ne definisce la durata; ne assicura la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime, secondo le modalità e con gli effetti fissati dalla legge regionale, parere obbligatorio: sui progetti di modifica dello Statuto; sui progetti di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto di competenze e di funzioni tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali; sui progetti di legge istitutivi di enti regionali e di conferimento ad essi di funzioni e delle relative risorse; sul documento di programmazione economica e finanziaria; sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo.

5. Nel caso di parere contrario sulle proposte assoggettate al parere del Consiglio delle autonomie locali, il Consiglio regionale, con motivazione espressa, può comunque procedere alla relativa approvazione, con la maggioranza dei componenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali ovvero dal Consiglio regionale. La legge regionale prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

7. Il Regolamento del Consiglio regionale disciplina i rapporti tra Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali ha l'iniziativa legislativa regionale e può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale.

9. Il Consiglio delle autonomie locali può formulare inoltre proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.

Art. 19 - Potere sostitutivo.

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla legislazione regionale.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.

Parte III – Autonomia e governo della Regione

TITOLO I - Autonomia della Regione

Art. 20 - Principi dell'attività amministrativa.

1. La Regione fonda la sua azione di governo sul rispetto dei principi di partecipazione, di trasparenza, di sussidiarietà, di efficienza e di adeguatezza.

2. La Regione assume come criterio ispiratore della propria azione il metodo della programmazione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, il concorso delle associazioni sindacali e delle categorie produttive e professionali.

3. La Regione favorisce la concertazione con le rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche.

Art. 21 - Funzioni amministrative della Regione.

1. La Regione, nella sua attività di governo, provvede, in particolare, alla:

- a) formulazione di programmi, piani, indirizzi e delibere quadro relativi all'attività amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;
- b) individuazione e realizzazione di progetti, azioni e attività di rilevanza regionale;
- c) definizione di criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;
- d) predisposizione, organizzazione e mantenimento di risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovra provinciale;
- e) raccolta ed elaborazione, con la collaborazione degli enti locali e sentito il Consiglio regionale delle autonomie locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto o derivanti da esso;
- f) verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio;
- g) realizzazione della funzione generale di raccordo con lo Stato, con le istituzioni dell'Unione europea, con altri Stati e con gli enti territoriali di altri Stati, nel rispetto della legislazione statale.

2. La Regione esercita le sole funzioni amministrative attinenti alla sua organizzazione, nonché a esigenze di carattere unitario, non conferibili agli enti locali, esclusa ogni forma di gestione amministrativa regionale a livello comunale, provinciale o comunque infraregionale. L'attività amministrativa della Regione

deve svolgersi in modo sollecito ed economico. Essa si ispira ai principi di eguaglianza, di imparzialità e semplificazione delle procedure.

Art. 22 - Autonomia finanziaria.

1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'autonomia finanziaria consente alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.

3. La Regione esercita la potestà legislativa in materia finanziaria e a tal fine:

a) istituisce e riscuote tributi propri in conformità alla Costituzione e ai principi della legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;

b) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;

c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali;

d) opera, nel quadro stabilito dall'art. 119 della Costituzione al fine di realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante e di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere i relativi squilibri e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione è impegnata ad assumere ogni iniziativa volta a che lo Stato adotti principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nel rispetto delle garanzie di autonomia finanziaria sancite dalla Costituzione.

Art. 23 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui all'art. 3 la Regione promuove forme di collaborazione con Stati o enti territoriali di altri Stati, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta, la Regione può dare vita anche a forme organizzative di raccordo e di gestione di attività di comune interesse, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

3. La legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione del Consiglio alla formazione delle intese. Gli accordi e le intese sono ratificati con legge regionale.

TITOLO II - Gli organi di governo

CAPO I - Organi della Regione

Art. 24 - Organi della Regione.

1. Sono organi di governo della Regione:
 - a) il Consiglio regionale;
 - b) il Presidente della Giunta regionale;
 - c) la Giunta regionale.

Art. 25 - Funzioni del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del Veneto.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, e formula proposte, indicando in particolare gli indirizzi ritenuti prioritari;
 - b) approva i seguenti atti:
 - 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale;
 - 2) programma regionale di sviluppo e i piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione;
 - 3) documento di programmazione economica e finanziaria;
 - 4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
 - 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;
 - c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - d) nomina i rappresentanti della Regione, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
 - e) approva annualmente la legge regionale comunitaria;
 - f) nel rispetto della Costituzione e delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari;
 - g) nel rispetto della Costituzione e della legge dello Stato, determina con legge le modalità dell'attività di rilievo internazionale della Regione;
 - h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale, nei casi e con le forme disciplinati da legge dello Stato;
 - i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
 - l) può fare proposte di legge alle Camere;

- m) può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi innanzi alla Corte costituzionale nonché richiedere al Governo la promozione dei ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia Europea;
- n) verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; inoltre, verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale;
- o) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
- p) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
- q) formula indirizzi generali al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sulle questioni di rilevante interesse relative ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

4. Nei casi in cui sia richiesta l'espressione di un parere dell'organo consiliare, tale parere deve essere reso nel termine di trenta giorni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

Art. 26 - Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto da quarantotto consiglieri, compreso il Presidente della Giunta. E' eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione a suffragio universale, libero, diretto e segreto, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La legge elettorale, nel quadro della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

Art. 27 - Insediamento del Consiglio regionale.

1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente del Consiglio uscente. In caso di mancata convocazione entro tale termine, il Consiglio si intende convocato d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

2. Finché non sia riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, fino all'elezione del Presidente, dal consigliere che, tra i presenti, è il più anziano di età; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 28 - Ufficio di Presidenza.

1. Nella prima riunione il Consiglio regionale procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. I Vicepresidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza delle minoranze.

4. Fatti salvi i casi di decadenza, impedimento permanente e dimissioni, i componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera legislatura e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

5. La mozione di decadenza, presentata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio nei confronti del Presidente o di uno degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza e approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei componenti del Consiglio, ne determina la cessazione dalla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29 - Convalida delle elezioni.

1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del Regolamento.

2. Il Consiglio delibera su relazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 30 - Consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 31 - Prerogative del consigliere regionale.

1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio salvo i casi espressamente riservati ad altri organi. Ha facoltà di interrogazione anche a risposta immediata, di interpellanza e di mozione. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il Regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale.

2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni per il migliore esercizio del mandato.

3. Nell'esercizio della funzione ispettiva ogni consigliere ha diritto di conoscere, anche attraverso verifiche dirette, lo stato dell'amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.

4. Ogni consigliere ha diritto di accesso agli uffici della Regione e diritto di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e dagli uffici della Regione e dagli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del mandato, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. I consiglieri esercitano inoltre tutte le competenze loro attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 32 - Indennità del consigliere regionale.

1. L'ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte, è fissato con legge regionale.

Art. 33 - Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale:

- a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
- c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

Art. 34 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza:

- a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;
- b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
- c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;
- d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
- e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

Art. 35 - Gruppi consiliari.

1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare. Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l'adesione a essi dei singoli consiglieri.

2. L'Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio.

Art. 36 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

5. Le commissioni si avvalgono del personale del Consiglio a esse assegnato e possono ricorrere all'attività di esperti da esse designati.

Art. 37 - Funzioni delle commissioni consiliari.

1. Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.

2. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, deliberante e redigente secondo le disposizioni del Regolamento

2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le Commissioni hanno comunque sempre facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione. I convocati hanno l'obbligo di fornire alle Commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. I componenti delle Commissioni sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza a motivo del loro ufficio e che, ai sensi delle leggi vigenti, sono da reputarsi segrete o riservate.

3. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali possono partecipare ai lavori delle Commissioni ed essere da queste consultati.

4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.

Art. 38 - Commissioni d'inchiesta.

1. Il Consiglio regionale può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

2. La Commissione di inchiesta è istituita con delibera che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due quinti dei componenti del Consiglio. Con la delibera istitutiva sono fissati i compiti, le materie, la composizione della Commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite.

3. Gli amministratori e i funzionari della Regione e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio anche in esenzione del segreto d'ufficio.

4. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Art. 39 - Autonomia del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.

2. L'organizzazione amministrativa del Consiglio Regionale si articola in una Segreteria generale, così come previsto dall'art. 55, comma 3, e si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.

3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al Consiglio di espletare adeguatamente le proprie funzioni, con particolare riferimento alla progettazione legislativa.

Art. 40 - Funzioni di opposizione.

1. Il Regolamento del Consiglio regionale disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:

- a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
- b) una programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni che permetta l'inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dalle opposizioni;
- c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni;
- d) l'adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo nonché nelle nomine di competenza consiliare;
- e) la garanzia della rappresentanza anche delle minoranze consiliari, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;
- f) la possibilità per i gruppi consiliari di minoranza di individuare un portavoce dell'opposizione, definendone le funzioni.

2. La programmazione dei lavori consiliari e delle Commissioni deve assicurare tempi certi per l'esame e il voto finale delle proposte tanto della minoranza quanto della maggioranza consiliare e della Giunta.

Art. 41 - Regolamento del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, spetta al Regolamento disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

Art. 42 - Convocazione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio.

2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

4. Ove nei casi indicati dal comma 1 il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione ovvero quando non rispetti i termini previsti dallo Statuto, il Consiglio è convocato da uno dei Vicepresidenti, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 43 - Sedute del Consiglio regionale.

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche; il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

2. L'Ufficio di Presidenza individua le modalità e gli strumenti più idonei a favorire la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.

3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con esclusione di quelli che abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

4. Agli effetti del comma 3 e con le modalità stabilite dal Regolamento, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento, possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione del Regolamento.

CAPO III - Il Presidente della Giunta e la Giunta

Art. 44 - Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, con voto diretto e contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta regionale è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente.

3. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio contestualmente alla illustrazione del programma di governo di cui all'art. 25, comma 3, lett. a). Il Consiglio può esprimere con mozione motivata proprie riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal Regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti.

4. Il Presidente, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

5. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 45 - Funzioni del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

- a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- b) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione di questa e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge e, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;

d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il Presidente della Giunta in occasione della approvazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato - Regione, sull'attuazione delle politiche comunitarie e sulle attività internazionali.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 46 - Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o fra soggetti esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale.

3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni nel rispetto del proprio regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti.

4. Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 47 - Funzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, esercita la potestà regolamentare nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali di cui all'art. 25, comma 2.

2. La Giunta regionale delibera altresì:

a) sui progetti di legge, di regolamento e sui provvedimenti da presentare al Consiglio regionale;

b) sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali. Delle impugnazioni deliberate e dei conflitti promossi dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

3. La Giunta regionale esercita inoltre tutte le altre competenze ad essa attribuite dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Al Presidente e ai componenti della Giunta regionale è attribuita una indennità di carica stabilita dalla legge regionale.

Art. 48 - Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale.

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni.

3. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Giunta.

5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente della Giunta più anziano d'età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Giunta.

Parte IV – La funzione legislativa

TITOLO I - La funzione legislativa

Art. 49 - Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno cinquemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali in relazione alla autonomia locale, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in relazione alle tematiche di proprio interesse.

2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli Consigli provinciali, ai singoli Consigli dei comuni capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane, ai Consigli di Comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti.

3. I progetti di legge di istituzione di nuovi Comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei Comuni.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Art. 50 - Procedimento legislativo.

1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale, secondo le norme del Regolamento.

2. Il Consiglio, su iniziativa della Commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla Commissione stessa, salvo che si opponga

almeno un decimo dei componenti del Consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio la sola votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte del Consiglio, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati, le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.

4. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 51 - Norme in materia di procedimento legislativo.

1. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione dei progetti di legge il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. I progetti di legge sui quali non sia stata presa alcuna decisione trascorsi sei mesi dalla presentazione, sono iscritti di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussi nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 52 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali approvati dal Consiglio sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

Parte V – Gestione e organizzazione della Regione

TITOLO I - Bilancio, demanio e patrimonio

Art. 53 - Bilancio e patrimonio della Regione.

1. La Regione ha un proprio bilancio.

2. Il bilancio della Regione deve rispettare le norme stabilite nella legge regionale che disciplina la materia contabile.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di previsione, redatto in conformità con il documento di programmazione economica e finanziaria e con l'atto di indirizzo per la formazione del bilancio approvati annualmente dal Consiglio regionale entro il mese di luglio, è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

6. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta regionale che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

7. La Regione ha demanio e patrimonio propri. Con legge regionale è disciplinata la gestione del demanio e del patrimonio.

Art. 54 - Rendiconto della Regione.

1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

3. Il rendiconto generale è esaminato ed approvato secondo le norme della legge regionale di contabilità. Esso deve comunque essere approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

TITOLO II - Organizzazione regionale

Art. 55 - Principi dell'organizzazione regionale.

1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità e di coordinamento e di programmazione dell'azione amministrativa della Regione.

2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi a essi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

3. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L'incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

Art. 56 - Agenzie regionali.

1. La Regione per lo svolgimento di compiti propri può istituire con legge agenzie regionali.

2. Le agenzie regionali sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico, per la cui realizzazione sono attribuite risorse organizzative ed economiche. Le agenzie hanno direzione e responsabilità autonome, entro gli indirizzi definiti dal Consiglio regionale e sotto la vigilanza e il controllo della Giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente unico proposto dalla Giunta e nominato dal Consiglio. Al dirigente dell'agenzia spetta la direzione e la gestione dell'organizzazione e di tutte le attività necessarie al perseguimento dei compiti affidati dalla legge istitutiva, secondo gli indirizzi del Consiglio.

Art. 57 - Enti regionali.

1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, disciplinandone l'organizzazione secondo criteri di snellezza operativa.

2. Gli amministratori espongono annualmente alla competente Commissione consiliare i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione e possono essere comunque chiamati dalle Commissioni consiliari competenti a riferire su profili specifici dell'attività dell'ente ad essi affidato.

Art. 58 - Società regionali.

1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.

2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale che, con riferimento anche ai disposti dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, nonché i criteri per l'eventuale dismissione, totale o parziale, o per l'eventuale acquisizione di azioni o di quote sociali.

3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a riferire alla competente Commissione consiliare, nella prima seduta utile, delle decisioni assunte e degli atti compiuti da lui o dal suo delegato.

Parte VI – Organi di garanzia

TITOLO I - Organi di garanzia

Art. 59 - Commissione di Garanzia statutaria.

1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.

2. La Commissione decide in tema di regolarità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare.

3. Su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali, la Commissione esprime il proprio parere riguardo a:

- a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
- b) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e degli enti locali;
- c) ulteriori questioni ritenute meritevoli di una sua valutazione.

4. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei suoi componenti.

Art. 60 - Difensore civico e garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

1. La Regione istituisce con legge il Difensore civico e il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La legge regionale disciplina per ciascun organismo le funzioni e la composizione.

Parte VII – Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - Disposizioni finali e transitorie

Art. 61 - Norme transitorie.

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione a seguito della relativa promulgazione.

2. Al Regolamento del Consiglio, vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono apportate, con le modalità di cui all'art. 41, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso.

3. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative e regolamentari, continuano comunque ad applicarsi le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

PARTE I – PRINCIPI E DIRITTI	5
<i>TITOLO I - Principi</i>	5
Art. 1 - La Regione Veneto.....	5
Art. 2 - Identità veneta.....	5
Art. 3 - Autonomia della Regione e degli enti locali.....	5
<i>TITOLO II - Diritti</i>	6
Art. 4 - Principi generali.....	6
Art. 5 - Diritti fondamentali.....	6
Art. 6 - Diritto al lavoro, diritto del consumatori e funzione sociale dell'impresa.....	7
Art. 7 - Diritto alla salute e principio di responsabilità.....	7
Art. 8 - Patrimonio culturale.....	7
PARTE II – CITTADINI, AUTONOMIE SOCIALI E LOCALI.....	8
<i>TITOLO I - Cittadini, partecipazione e autonomie sociali</i>	8
Art. 9 – Partecipazione.....	8
Art. 10 - Modalità di partecipazione.....	8
Art. 11 – Referendum.....	8
Art. 12 - Referendum abrogativo.....	8
Art. 13 - Referendum consultivo.....	9
Art. 14 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.....	9
<i>TITOLO II - Autonomie locali</i>	10
Art. 15 - Enti locali.....	10
Art. 16 - Funzioni amministrative.....	10
Art. 17 - Territori montani.....	11
Art. 18 - Consiglio delle autonomie locali.....	11
Art. 19 - Potere sostitutivo.....	12
PARTE III – AUTONOMIA E GOVERNO DELLA REGIONE.....	12
<i>TITOLO I - Autonomia della Regione</i>	12
Art. 20 - Principi dell'attività amministrativa.....	12
Art. 21 - Funzioni amministrative della regione.....	12
Art. 22 - Autonomia finanziaria.....	13
Art. 23 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.....	13
<i>TITOLO II - Gli organi di governo</i>	14
CAPO I - Organi della Regione.....	14
Art. 24 - Organi della Regione.....	14
Art. 25 - Funzioni del Consiglio regionale.....	14
Art. 26 - Composizione del Consiglio regionale.....	15
Art. 27 - Inseadimento del Consiglio regionale.....	15
Art. 28 - Ufficio di Presidenza.....	15
Art. 29 - Convalida delle elezioni.....	16
Art. 30 - Consiglieri regionali.....	16
Art. 31 - Prerogative del consigliere regionale.....	16
Art. 32 - Indennità del consigliere regionale.....	17
Art. 33 - Presidente del Consiglio regionale.....	17
Art. 34 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.....	17
Art. 35 - Gruppi consiliari.....	17
Art. 36 - Commissioni consiliari.....	17
Art. 37 - Funzioni delle commissioni consiliari.....	18
Art. 38 - Commissioni d'inchiesta.....	18
Art. 39 - Autonomia del Consiglio regionale.....	18
Art. 40 - Funzioni di opposizione.....	19
Art. 41 - Regolamento del Consiglio regionale.....	19
Art. 42 - Convocazione del Consiglio regionale.....	19
Art. 43 - Sedute del Consiglio regionale.....	20
CAPO III - Il Presidente della Giunta e la Giunta.....	20
Art. 44 - Presidente della Giunta regionale.....	20
Art. 45 - Funzioni del Presidente della Giunta regionale.....	20
Art. 46 - Giunta regionale.....	21
Art. 47 - Funzioni della Giunta regionale.....	21
Art. 48 - Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale.....	22
PARTE IV – LA FUNZIONE LEGISLATIVA.....	22
<i>TITOLO I - La funzione legislativa</i>	22
Art. 49 - Iniziativa legislativa.....	22
Art. 50 - Procedimento legislativo.....	22
Art. 51 - Norme in materia di procedimento legislativo.....	23
Art. 52 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.....	23
PARTE V – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE.....	23
<i>TITOLO I - Bilancio, demanio e patrimonio</i>	23

Art. 53 - Bilancio e patrimonio della Regione.....	23
Art. 54 - Rendiconto della Regione.....	24
<i>TITOLO II - Organizzazione regionale.....</i>	<i>25</i>
Art. 55 - Principi dell'organizzazione regionale.....	25
Art. 56 - Agenzie regionali.....	25
Art. 58 - Società regionali.....	25
PARTE VI – ORGANI DI GARANZIA.....	26
<i>TITOLO I - Organi di garanzia.....</i>	<i>26</i>
Art. 59 - Commissione di garanzia statutaria.....	26
Art. 60 - Difensore civico e garante dell'infanzia e dell'adolescenza.....	26
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	27
<i>TITOLO I - Disposizioni finali e transitorie.....</i>	<i>27</i>
Art. 61 - Norme transitorie.....	27